



**Comune di Zeddiani**

**TUTELA DEL DECORO URBANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 30.05.2022

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 3 - DECORO DELL'AREA ANTISTANTE LA PROPRIA ABITAZIONE

ART. 4 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 5 - CANTIERI EDILI

ART. 6 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE

ART. 7 - CIMITERO

ART. 8 - ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI

ART. 9 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

ART. 10 - ANIMALI

ART. 11 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 12 - NORME FINALI

## **ART. 1 - FINALITA'**

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni riguardanti la tutela e la sicurezza dell'ambiente nel centro abitato di Zeddiani, nella Borgata S. Lucia e nell'Area Artigianale, e contiene le norme e le raccomandazioni in materia di decoro urbano e igiene ambientale e di cooperazione e partecipazione dei cittadini, allo scopo di preservarli e valorizzarli.

## **ART. 2 - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

È vietato:

- danneggiare, deturpare, rimuovere, manomettere, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, i monumenti e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano, nonché la segnaletica stradale, i cartelli di pubblico interesse e gli altri elementi destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, in mancanza di apposita autorizzazione, sulle altrui proprietà;
- praticare volantinaggio selvaggio con deposito incontrollato di materiale pubblicitario di qualsiasi genere su autoveicoli parcheggiati e al di fuori delle cassette postali annesse alle abitazioni;
- sporcare o imbrattare il suolo pubblico e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere su terreni e aree pubbliche;
- depositare qualunque tipo di rifiuto all'esterno degli appositi contenitori situati lungo le vie, nelle piazze e nelle aree verdi pubbliche;
- abbandonare, ai lati delle abitazioni o davanti alle medesime, oggetti di qualunque tipo, compresi veicoli in evidente stato di disuso, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- utilizzare cortili o terreni incolti all'interno del centro abitato come luogo di deposito di relitti di qualunque tipo, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- tenere stabilmente i contenitori destinati al conferimento dei rifiuti solidi urbani all'esterno delle abitazioni; detti contenitori, e gli altri rifiuti, vanno esposti, salvo situazioni eccezionali, la sera che precede il giorno del ritiro, e rimossi il prima possibile dopo il passaggio degli addetti.

## **ART. 3 - DECORO DELL'AREA PROSPICIENTE LA PROPRIA ABITAZIONE**

Il proprietario dell'abitazione o di altro immobile è tenuto a mantenere il tratto di strada immediatamente confinante con i muri e con l'accesso all'abitazione stessa, libero da rifiuti, ingombri, materiali abbandonati. È altresì raccomandata la rimozione di erbe infestanti o non curate.

Il Comune può ordinare al proprietario la rimozione dei suddetti materiali. In caso di inadempienza, il Comune provvederà ad effettuare l'intervento, addebitando al proprietario le spese sostenute.

#### **ART. 4 - MANUTENZIONE EDIFICI**

È raccomandato ai proprietari di mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche dell'edificio, le facciate e gli elementi architettonici esterni o esposti verso strade pubbliche.

In caso di facciate o interi fabbricati fatiscenti, che possono creare pericolo per cose o persone, l'Amministrazione potrà ordinarne la messa in sicurezza o invitare al risanamento e alla ristrutturazione.

#### **ART. 5 - CANTIERI EDILI**

Chiunque occupi con cantieri edili aree pubbliche, o aperte al pubblico, è tenuto a mantenere pulita l'area ed a restituirla, al termine dei lavori, perfettamente libera e sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo.

Non è in alcun caso possibile lo stoccaggio, il deposito o l'abbandono dei materiali derivanti da demolizioni, costruzioni e ristrutturazioni presso luoghi, pubblici o privati, ubicati sul territorio comunale. Il conferimento di tali materiali è consentito esclusivamente presso le discariche autorizzate.

#### **ART. 6 - MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE**

Il proprietario e/o conduttore a qualsiasi titolo di aree verdi all'interno del centro abitato, della borgata S. Lucia e della zona Artigianale, anche se incolte o abbandonate, deve provvedere alla costante pulizia mediante lo sfalcio e potatura della vegetazione presente, nonché alla rimozione di rifiuti di qualunque genere mediante conferimento differenziato presso l'ecocentro comunale.

I proprietari di fondi prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di mantenere le siepi di ogni genere in condizioni tali da non causare il restringimento o il danneggiamento della strada o del marciapiede e di tagliare le canne e i rami delle piante che si protendono all'esterno del fondo stesso, nascondendo la segnaletica e/o ostacolando il passaggio di pedoni o veicoli.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale o sul marciapiede alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario del fondo è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In presenza di situazioni di pericolo è sempre opportuno segnalarle agli organi competenti.

#### **ART. 7 – CIMITERO**

È fatto obbligo di effettuare la differenziazione dei rifiuti gettandoli esclusivamente nei cassonetti posti in prossimità degli ingressi e/o all'interno del cimitero.

È vietato gettare nei cassonetti rifiuti di qualsiasi altra provenienza.

È raccomandato ai visitatori un corretto utilizzo delle fontanelle dell'acqua ed è altresì raccomandata la cura e la pulizia delle tombe e delle zone ad essa prospicienti.

#### **ART. 8 - ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

Le aree e gli edifici con destinazione artigianale o commerciale insediati in tutto il territorio comunale devono essere idoneamente inseriti nell'ambiente circostante, in modo da non deturpare il decoro della zona.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, mediante l'utilizzo di strutture amovibili collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

Chiunque eserciti attività commerciali o artigianali di qualsiasi tipo in locali prospettanti la pubblica via ha l'obbligo di custodire e mantenere in buono stato l'edificio e le aree annesse osservando le seguenti norme:

1. rimuovere eventuali espositori, bacheche o altro prima della chiusura dell'attività;
2. tranne che in casi eccezionali, esporre all'esterno i contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata solo la sera prima del ritiro, come da calendario vigente.

Potranno altresì essere autorizzati a tenere fuori dal proprio locale i bidoni per la raccolta dei rifiuti derivati dall'attività, mediante il posizionamento di ECOBOX, ovvero sistemi modulari per il raggruppamento ordinato dei contenitori. Le spese di acquisto del sistema modulare sono a totale carico dell'esercente.

Si raccomanda la pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande e le entrate, nonché degli spazi di ingresso e dell'area circostante, possibilmente anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività.

Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande si raccomanda, inoltre, il posizionamento, all'esterno dei locali, di idonei posaceneri da vuotare regolarmente e il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e private che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

#### **ART. 9 - COLLABORAZIONE DEI CITTADINI**

È ammessa la collaborazione, in forma volontaria, da parte dei cittadini al mantenimento del decoro urbano, mediante la cura delle fioriere, aiuole e aree verdi prospicienti la propria abitazione.

#### **ART. 10 - ANIMALI**

Fermo restando quanto previsto da disposizioni statali e/o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le seguenti norme, qualora non incompatibili con tali disposizioni.

1. È fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina per dotarli di apposito dispositivo di identificazione.
2. I cani, salvo quelli utilizzati a supporto di attività pastorale, devono sempre essere condotti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; è vietato quindi lasciarli liberi nel centro abitato o in aree pubbliche diverse da quelle destinate ad area cani.  
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani di grossa taglia devono inoltre portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e/o a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le stesse nei contenitori di rifiuti;
4. È fatto obbligo di vigilare sugli animali domestici che recano disturbo alla quiete pubblica, sia a causa di rumori molesti che cattivi odori.
5. I cani tenuti a guardia delle abitazioni, fabbricati o giardini, possono essere lasciati liberi solo se l'edificio o il luogo da vigilare è recintato; deve essere, in ogni caso, impedito loro di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica via.
6. È vietato detenere animali di qualsiasi specie esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
7. È vietato detenere e allevare animali di grossa taglia, quali bovini, caprini, equini, ovini e suini, all'interno del centro abitato, in terreni o cortili, in adiacenza ai muri di confine di civili abitazioni, in particolar modo a ridosso di balconi, ingressi e finestre.
8. Gli animali da cortile di piccola taglia, intesi come tali galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere e conigli per uso domestico, tenuti a ridosso dell'abitazione, non devono superare complessivamente le 20 unità per ciascun nucleo familiare. Detti animali devono essere custoditi e accuditi nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive, o che diano origine allo sviluppo e alla diffusione di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa mettere a rischio la salute e l'igiene pubblica.

#### **ART. 11 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA**

Il compito di far osservare le disposizioni e le norme contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Locale ed ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Zeddiani operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale e appositamente delegati dal Sindaco, nonché alla Compagnia Barracellare operante sul territorio.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

Le disposizioni del presente regolamento abrogano tutte le disposizioni in contrasto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Le ordinanze emesse in analogia col presente regolamento costituiscono integrazione dello stesso.

## **ART. 13 - SANZIONI**

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve diverse disposizioni di legge, le violazioni alle disposizioni e norme del presente regolamento saranno sanzionate, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00.
2. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria secondo quanto al precedente comma, il trasgressore sarà in ogni caso obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, alla rimozione delle opere e/o degli elementi di arredo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e/o concessioni.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di ripristino, di rimozione o al rispetto delle prescrizioni della concessione, il Comune procederà d'ufficio con addebito di spese al responsabile.
5. Nei casi di urgenza l'ordinanza di ripristino o di rimozione potrà essere emessa subito dopo la notifica del verbale e potrà contenere l'ordine di ripristino o rimozione immediata, con conseguente procedura d'ufficio e addebito di spese in caso di inottemperanza.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione in relazione alla disposizione regolamentare violata.